

## STATUTO

### ARTICOLO 1

È costituita l'Associazione denominata «**UNIVERSITAS YSEI**», regolata dal presente Statuto.

Sono Soci Fondatori: Antea Cisl – A.P.I Associazione Pensionati Iseo – Auser Cgil – Società Operaia di Mutuo Soccorso di Iseo.

### ARTICOLO 2

L'Associazione, che non ha scopi di lucro, ha sede in Iseo (Bs).

### ARTICOLO 3

L'Associazione svolge iniziative socio-culturali, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, rivolte alla terza età e a tutte le persone adulte di qualsiasi età; promuove inoltre attività di ricerca, di studio, di documentazione, di conoscenza delle realtà storiche e culturali in ambito locale e territoriale, e può editare pubblicazioni.

### ARTICOLO 4

Sono Soci i quattro Enti Fondatori.

### ARTICOLO 5

Sono organi dell'Associazione:

- § l'Assemblea dei Soci;
- § l'Assemblea degli Utenti.
- § il Consiglio di Amministrazione;
- § il Presidente;

Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito.

### ARTICOLO 6

**L'Assemblea dei Soci** è costituita da tre rappresentanti nominati da ciascun Socio Fondatore e da tre rappresentanti eletti dall'Assemblea degli utenti.

Compiti dell'Assemblea:

1. elegge il Presidente,
2. esamina ed approva il bilancio di previsione e il rendiconto,
3. da indicazioni circa i corsi da effettuare, e le iniziative da intraprendere.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno, o su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, da inviarsi agli associati almeno sette giorni prima, deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In prima convocazione, è valida con la presenza della maggioranza dei Soci, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dagli artt. 12 e 13.

#### ARTICOLO 7

**L'Assemblea degli Utenti** è costituita da coloro che abbiano frequentato almeno un corso nell'anno accademico in corso.

Convocata dal Presidente, si riunisce di norma una volta all'anno. Suoi compiti sono:

1. esprime parere sull'attività e indirizzi dell'Associazione;
2. nomina tre rappresentanti nell'Assemblea dei Soci;
3. elegge due Consiglieri di Amministrazione.

#### ARTICOLO 8

Il **Consiglio di Amministrazione** è composto da sette membri: il Presidente e sei consiglieri, uno in rappresentanza di ciascun Socio Fondatore, e due eletti dagli utenti.

Dura in carica tre anni.

Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito delle disponibilità finanziarie. In particolare predispone:

1. i programmi operativi, sulla base delle indicazioni ricevute dall'Assemblea;
2. il bilancio di previsione;
3. il rendiconto dell'anno concluso accompagnato da una relazione;
4. nomina il Segretario.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### ARTICOLO 9

Il **Presidente** è il rappresentante legale dell'Associazione; viene eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e può essere riconfermato al massimo per due mandati.

Egli convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, l'Assemblea degli utenti e il Consiglio di Amministrazione; provvede al buon funzionamento delle attività dell'Associazione, e ne coordina l'attività.

## ARTICOLO 10

Le fonti economiche dell'Associazione sono costituite da:

1. contribuzioni dei partecipanti ai corsi,
2. contribuzioni e i finanziamenti erogati da Enti pubblici e privati,
3. donazioni e lasciti, disposti favore dell'Associazione.

Il bilancio sociale e il rendiconto si articolano per anno solare.

Al termine di ogni anno accademico verrà stilata una relazione.

## ARTICOLO 11

Compiti del **Segretario**:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, con il coordinamento del Presidente;
- cura la tenuta della contabilità dell'Associazione e predisporre gli atti contabili da sottoporre alla firma del Presidente;
- partecipa ai lavori del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee, senza diritto di voto, e provvede a verbalizzare le delibere.

## ARTICOLO 12

Le modifiche statutarie, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti.

## ARTICOLO 13

Lo scioglimento dell'Associazione avverrà per riconosciuta impossibilità di funzionamento o esaurimento delle finalità statutarie.

Lo scioglimento dovrà essere proposto dal Consiglio di Amministrazione e deliberato dall'Assemblea dei Soci con una maggioranza di almeno tre quarti dei componenti.

L'eventuale patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, che dovrà essere indicata nella delibera di scioglimento.

## ARTICOLO 14

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto sono richiamate le norme vigenti in materia di Associazioni private.